

Qui sia lecito aggiungere un rilievo. I senatoconsulti « normativi » dell'età classica non erano sempre riconoscibili come tali a colpo d'occhio. Ecco perché gli imperatori parlano della necessità di ricorrere, per identificarli nelle forme e nel contenuto, all'ausilio dei (*iuris*) *periti* che accompagnavano in provincia i funzionari romani.

## 12. LE NOTTE DEL « PRAEFECTUS VIGILUM ».

1. Nell'esame del *liber singularis de officio praefecti vigilum* attribuito a Giulio Paolo<sup>1</sup> è venialmente sfuggito all'attento Dell'Oro<sup>2</sup> il sospetto avanzato dai Beseler, in un'operetta poco diffusa<sup>3</sup>, circa la genuinità e la retta collocazione di (L. Paul. 1056):

D. 1.15.3.3-4: *Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calcitum<sup>4</sup> cum homis et dolabris ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere ne negligentia aliqua incendii causa oriatur. praetera ut aquam unusquisque inquilinum in cenaculo habeat, iubetur<sup>5</sup> admonere.*

Il Beseler ha acutamente rilevato la sconcordanza tra il singolare *praefectus* e i verbi *adhibeant*<sup>6</sup> e *iubentur*, ma sopra tutto ha giustamente messo in ridicolo l'affermazione che il *praefectus vigilum* (già così intensamente occupato di giorno dalle cure amministrative, e particolarmente dalla *cognitio*) dovesse passare le sue notti vestito e attrezzato<sup>7</sup> di tutto punto a circolare per la città<sup>8</sup>. E a queste critiche io aggiungerei: il *coerrare*, che vale per molti che procedono insieme e non per il *praefectus vigilum*, che è uno solo; il *cum hamis et dolabris*, parimenti inapplicabile ad una persona singola, che sopra tutto non saprebbe che farsi di più di una scure; l'inverosimiglianza che il capo dei vigili del fuoco andasse in giro egli pure munito degli attrezzi occorrenti ai suoi subordinati (*hami* e *dolabrae*). È chiaro, dunque, che il testo originario parlava

\* In *Labeo* 8 (1962) 348 ss.

<sup>1</sup> L. Paul. 1054-1058.

<sup>2</sup> I « libri de officio » nella *giurisprudenza romana* (1960) 249 ss., specialm. 252.

<sup>3</sup> *Opera* (1930) 2.

<sup>4</sup> F<sup>1</sup> *calciantem*, F<sup>2</sup> *calciatem*.

<sup>5</sup> Così T. MOMMSEN corregge inspiegabilmente *iubetur*.

<sup>6</sup> Err.: *adhibeantur*.

<sup>7</sup> BESELER: « gerüstet ».

<sup>8</sup> La cosa non meraviglia il DELL'ORO (nt. 2), che spiega (252 nt. 54v): « il *praefectus vigilum* doveva cioè presentarsi in tenuta di servizio per essere subito riconosciuto ed esercitare prontamente la sua autorità ».

dei *vigiles*, e non del *praefectus*<sup>9</sup>. Onde il Beseler sospetta che il passo sia fuori posto<sup>10</sup> e ricostruisce: *sciendum est autem vigiles per totam noctem vigilare debere calceatos cum hamis et dolabris, interdiu autem circumire urbem ut curam adhibeant ne negligentia aliqua incendii causa oriatur.*

2. A mio avviso, il fr. in esame non è fuori posto. Se si fosse originariamente trovato in calce al cenno storico<sup>11</sup> (peregrino anzi che no)<sup>12</sup> con cui si apre il *liber singularis*, non si vede perché poi sarebbe stato spostato (o sarebbe venuto a spostarsi) là dove oggi si trova. D'altra parte, il Lenel ha molto acutamente visto l'aggancio logico del passo:

L. Paul. 1055 (D. 1.15.3.1-2): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus [ , nisi si quae tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur ]*<sup>13</sup> . . . *Effractorum fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt, cum vel. cella effrin-*

<sup>9</sup> Dato (e non concesso: v. *infra* n. 3) che qualcuno dovesse andare in giro ad ammonire i cittadini di stare attenti al pericolo di incendi, è evidente (non fosse altro, per il gran numero delle porte a cui bussare) che ciò competesse ai *vigiles*, e non al loro *praefectus*.

<sup>10</sup> E dubita anche della genuinità di *sciendum est autem*, che peraltro non estromette dalla sua ricostruzione. Quanto al punto di attacco originario del nostro passo, è presumibile che il Beseler pensi al cenno storico con cui il *liber singularis* si apre: v. *infra* nt. 11.

<sup>11</sup> L. Paul. 1054 (D. 1.15.1 e 3 pr.): *Apud vetustiores incendiis triumviri praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt: interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis. erat autem familia publica circa portam et muros disposita, unde si opus esset evocabatur: fuerant et privatae familiae, quae incendia vel mercede vel gratia extinguerent. deinde divus Augustus maluit per se huic rei consuli . . . nam salutem rei publicae tueri nulli magis credidit convenire nec alium sufficere ei rei, quam Caesarem. itaque septem cohortes opportunis locis constituit, ut binas regiones urbis unaquaque cohors tueatur praepositis eis tribunis et super omnes spectabili viro qui praefectus vigilum appellatur.* Per la critica del testo v. *Index e Suppl. abl.* L'intervento dei compilatori è pressoché sicuro in *vetustiores* (i *veteres dei veteres*: BESELER, *Beitr.* 2.172) e in *spectabili viro* (MOMMSEN, *Staatsrecht* 2.1055 nt. 4).

<sup>12</sup> Più peregrina ancora è la giustificazione della iniziativa augustea nell'inciso (tratto dal *liber singularis de officio praefecti vigilum* di Ulpiano) di D. 1.15.2: *pluribus uno die incendiis exortis.*

<sup>13</sup> L'inserzione (probabilmente compilatoria) è evidentemente dipesa dalla costituzione riportata in CI. 1.43.1 (Valentin. Theod. Arcad. Nebridio p. urbi, a. 385-389): *Praefecti vigilum huius urbis nihil de capitalibus causis sua auctoritate statuere debent sed si quid huiusmodi evenerit, culmini tuae potestatis referre, ut de memoratis causis celsiore sententia iudicetur.*

*gitor vel armarium vel arca... (D. 47.18.2) Inter effractores varie animadvertitur, atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi fustibus caesi in metallum dari solent: diurni vero effractores post fustium castigationem in opus perpetuum vel temporium dandi sunt*<sup>14</sup>.

L'allusione alle peculiari incombenze notturne dei *vigiles* deriva, dunque, dalla indicazione di quello che costituiva il principale gratta-capo della vigilanza urbana: l'attività degli *effractores* notturni. Lo *sciendum est*, con quel che segue, si spiega perfettamente.

3. Il Beseler ha intuito in modo abbastanza plausibile come possa essere avvenuto il passaggio allo stato attuale dell'originario *sciendum est autem vigiles rell.*<sup>15</sup>. Ma io non accoglierei la sua ricostruzione del contesto originale, perché essa formula un discorso tanto limpido e chiaro<sup>16</sup>, da fare escludere che successivi lettori postclassici, per quanto sciocchi essi fossero, possano averlo sostanzialmente guastato<sup>17</sup>. Sembra ovvio che la chiosa originaria (facente parte del testo del *liber singularis*) fosse soltanto questa:

— *Sciendum est autem vigiles per totam noctem vigilare debere et coerrare*<sup>18</sup> *cum hamis et dolabris*;

mentre furono opera di due glossatori postclassici diversi le esplicazioni:

— (Primo glossatore) *ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere ne negligentia aliqua incendii causa oriatur*<sup>19</sup>.

— (Secondo glossatore) *praeterea ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat iubentur admonere.*

4. Le ipotesi di cui sopra, se accoglibili, permettono, in conclusione, di riportare tranquillità non solo alle notti del *praefectus vigilum*,

<sup>14</sup> In D. 47.18.2 il BESELER (ZSS. 45 [1925] 487) espunge *atrociores-sunt* e *et ideo hi*, ma senza plausibile fondamento. Se mai, glossatorio o compilatorio è *diurni vero effractores rell.* (sopra tutto per il divario tra *dari solent* e *dandi sunt*).

<sup>15</sup> *Vigiles per totam*, trascritto per errore «*p. vigiles per totam*»; donde *praefectum vigilum per totam*.

<sup>16</sup> I *vigiles* devono eseguire il loro servizio pienamente attrezzati e circolare per la città addormentata (senza svegliare i cittadini) *ut curam adhibeant ne negligentia aliqua incendii causa oriatur*.

<sup>17</sup> È inammissibile infatti che l'originale supposto dal Beseler sia stato travisato nel compito di andare in giro per l'urbe, ammonendo i cittadini a non commettere imprudenze col fuoco ed a tener pronta l'acqua per spegnerlo.

<sup>18</sup> Glossa è probabilmente *calciatum* (v. anche *retro* nt. 4): potevano mai i *vigiles* (o il loro *praefectus*) andare intorno scalzi?

<sup>19</sup> Per l'interpolazione sono anche il LENEL (ZSS. 37 [1917] 123: sino ad *admonere*) e il KUNKEL (ZSS. 45 [1925] 335: sino a *oriatur*). Ma v. BESELER, *cit.* (nt. 3).

ma anche a quelle dei cittadini romani. Insonni erano solo i *vigiles*, ma è evidente che il servizio di notte si svolgeva a turni<sup>20</sup>.

### 13. LE DOGANE IMPERIALI.

1. Di grande interesse il volume dedicato ai *portoria* dal De Laet (D.L.S.I., « *Portorium* ». *Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire* [Bruges 1949] p. 510). L'opera colma in modo egregio una sentita lacuna della moderna storiografia giuridica ed economica romanistica, affrontando con critica penetrante, ed alla luce della copiosa documentazione epigrafica e papirologica dell'ultimo cinquantennio, un tema, che, dopo la nota monografia del Cagnat (*Étude historique sur les impôts indicets chez les Romains* [1882]) e qualche altro studio di poco posteriore (v. le indicazioni relative a p. 15), era rimasto, per disavventura, quasi del tutto negletto.

Il libro si apre con una limpida Introduzione (p. 15 ss.), che ricorda i precedenti studi in argomento (v. anche la nota bibliografica di p. 23 ss.), ed illustra in generale il concetto di *portorium*, rilevandone le finalità eminentemente fiscali (e solo subordinatamente e sporadicamente suntuarie o protettive), i paralleli moderni (dazi esterni ed interni, pedaggi), le terminologie e i concetti di inquadramento (*vectigal publicum populi Romani*) e infine le sinonimie (*portus, telonium, λιμενιχόν, λιμήν, τελώνιον, τέλος, vectigal* in senso stretto). All'introduzione fan seguito 23 capitoli raggruppati in tre parti: la prima (c. I-VI, p. 45 ss.), dedicata alle vicende del *portorium* sino alla fine della repubblica democratica; la seconda (c. VII-XX, p. 119 ss.), dedicata alla minuziosa illustrazione dell'istituto e dell'ordinamento doganale romano nell'età del principato; la terza (c. XXI-XXIII, p. 455 ss.), relativa al *portorium* nell'età dell'assolutismo imperiale. Completano il volume alcune cartine geografiche e tre indici (dei nomi di persona, p. 485 ss.; dei nomi geografici ed etnografici, p. 491 ss.; delle materie, p. 505 ss.). Manca, purtroppo, un indice delle numerose fonti considerate, che sarebbe stato invece utilissimo.

Il centro di gravitazione di tutta la monografia, come avverte anche il titolo, è il cd. periodo dell'alto impero. L'a. (p. 20 ss.) rileva opportunamente che la apparente sproporzione non dipende da lui, ma dall'ineguale documentazione fornita dalle fonti, le quali abbondano solo in ordine

<sup>20</sup> BESELER, *cit.* (nt. 3).

\* In *Iura* 1 (1950) 515 ss.